



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Il dirigente: dott. Giuseppe Silipo

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **statali** della regione PUGLIA
L O R O S E D I

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado **paritari** della regione PUGLIA
L O R O S E D I

e, p.c.

Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
L O R O S E D I

Ai Dirigenti tecnici
preposti all'assistenza e vigilanza esami di Stato
S E D E

Al sito WEB
S E D E

OGGETTO: O.M. 4.5.2017, n. 257: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2016/2017.

Si comunica che sui siti **INTRANET-INTERNET** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale in oggetto.

In detta ordinanza sono riportate le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado che si svolgeranno, a partire dal 21 giugno 2017 (prima prova scritta), nelle scuole statali e paritarie.

Rispetto al decorso anno scolastico, gli elementi di novità introdotti con la predetta ordinanza riguardano essenzialmente:

- la "**SECONDA PROVA SCRITTA**", le cui disposizioni sono riportate all'**art. 18**.

In particolare, al **comma 6**, riferito ai **Licei musicali e coreutici**, l'ultimo cpv. prevede: "*Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).

Il **comma 8**, riferito ai **Licei scientifici**, prescrive: *“Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta”*

- L’**art. 26**, concernente il **“VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI”**, prevede al **comma 9**, ultimo cpv., riferito all’**esame ESABAC**, che i presidenti delle commissioni interessate verifichino *“...la correttezza dei dati relativi agli alunni che superano l’esame ESABAC, che andranno inseriti in “piattaforma”, rilasciando alla scuola sede di esame apposita attestazione di avvenuto controllo. I Dirigenti scolastici, per parte loro, verificheranno successivamente ed ulteriormente i dati immessi in “piattaforma”. L’inserimento di dati non corretti pregiudica il rilascio dei diplomi di Baccalaureato da Parte francese. Con successiva nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione saranno fornite alle scuole interessate precise istruzioni a riguardo”*.
- L’**art. 20**, relativo alla **“CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE”**, prevede, al **comma 6**, che i **candidati provenienti dai percorsi di secondo livello** dell’istruzione per adulti, cui la normativa vigente in materia, consente di essere essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio, dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta, nonché il colloquio. Per detti studenti **“Viene fatto salvo l’accertamento delle competenze in esito del profilo professionale”**.
- L’**art. 22**, riguarda, in particolare, gli **“ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ”**. Si ritiene opportuno evidenziare quanto prescritto al **comma 10** relativamente alla valutazione delle prove scritte: *“I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi”*.
- L’**art. 23**, dedicato, invece, all’**ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E BES**”, evidenzia che gli studenti con dette problematiche, che hanno seguito un percorso didattico ordinario e hanno superato l’esame di Stato con l’ausilio di idonei strumenti dispensativi e compensativi, **“conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”**.
- L’**art. 27** riguardante il **“SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO”**, specifica, nel dettaglio, le modalità per la compilazione di detto documento.

Si evidenzia, inoltre, al fine di evitare inutili contenziosi, che l’ordinanza in argomento non prevede deroghe, come nel decorso anno scolastico, al **DIVIETO DI NOMINA di commissari interni legati agli alunni della classe da rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero da rapporto di coniugio**.

Responsabile del procedimento: Dirigente tecnico prof. Francesco Forliano ☎ 080/5506239

Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Chieco Rosa Maria Pia

☎ 080/5506216- 📠 080/5506215-217- ✉ rosamariapia.chieco@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI ☎ Centralino 0805506111

✉ direzione-puglia@istruzione.it

🌐 <http://www.pugliausr.it> - <http://www.puglia.istruzione.it>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –
Gestione delle risorse finanziarie

Si rammenta, al riguardo, che già la C.M. n. 2 del 9.3.2017, al paragrafo 1.d. “*Designazione dei commissari interni*” – *Criteri generali – lett. H*) ha prescritto tale divieto richiamando l’attenzione “..... sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare”.

Relativamente, infine, al “**DOCUMENTO DEI CONSIGLIO DI CLASSE**”, di cui all’**art. 6** dell’ordinanza, si ritiene opportuno richiamare, sull’argomento, la nota prot. 10719 del 21.3.2017, di cui si allega copia, del **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, recante indicazioni operative nell’ambito del c.d. “*documento del 15 maggio*”.

Nella nota in questione, detta autorità amministrativa ha evidenziato, “... a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lett. m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”

Posto quanto sopra, si confida in una attenta lettura dell’ordinanza in argomento e nella consueta osservanza delle disposizioni ivi contenute.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Silipo